

Corte di Giustizia Tributaria I grado di Vibo Valentia sez. I, 24/01/2025, n. 48

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 29.05.2024 al Comune di Joppolo il contribuente (*omissis*) impugna lâ??avviso di accertamento IMU n. 843 per lâ??anno dâ??imposta 2018 notificato il 03.04.2024 per lâ??importo di â??. 282,74 ed espone quanto segue.

Lâ??atto di accertamento, emesso dallâ??Ufficio Tributi del Comune di Joppolo, Ã? viziato sia per difetto di motivazione e sia per lâ??intervenuta prescrizione del termine di notifica, come previsto dallâ??art. 1, comma 161, della legge n.296 del 2006. Il contribuente nellâ??anno 2018 era comproprietario parzialmente di alcuni immobili nel Comune di Joppolo, in parte utilizzati come abitazione principale (abitazione e pertinenze) dagli altri comproprietari (genitori, fratelli, parenti, etc.) e gli altri comunque non locati, per i quali spetta la riduzione del 50% dellâ??imposta. Lâ??IMU per lâ??anno 2018 risulta interamente versata dalla signora (*omissis*) n. (*omissis*), anchâ??essa comproprietaria, comprendente anche quella dovuta dai seguenti altri comproprietari: (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) (allegati F24). Il Comune di Joppolo, in caso di accertamento dellâ??omesso o parziale versamento dellâ??IMU, poteva notificare lâ??avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, nel caso di specifico â??anno 2018â?• entro il 31.12.2023.

La notifica dellâ??avviso di accertamento risulta notificata il 03.04.2024, quindi in estremo ritardo, senza che possa essere applicata la sospensione dei termini previsti dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020, art. 67 <<08 marzo â?? 31 maggio 2020>>, a causa del COVID-19, e se applicabile il termine sarebbe scaduto il 25.03.2024, perchÃ© applicabile soltanto per le attivitÃ di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso che rientravano in scadenza al 31.12.2020, in pratica, tale sospensione, era applicabile per lâ??anno dâ??imposta fino al 2015, escludendo conseguentemente gli anni dâ??imposta successivi. Lâ??avviso di accertamento Ã? stato emesso e notificato in spregio al termine ordinario, ritenendo di poter beneficiare della proroga di ottanta cinque (85) giorni derivante dalla normativa emergenziale emanata durante la fase pandemica. Lâ??art. 67 del D.L. n.18 del 2020, ha disposto per lâ??Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dallâ??08 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attivitÃ di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresÃ una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dellâ??art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015: â??Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi allâ??attivitÃ degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dellâ??articolo 3, della L.27 luglio 2000, n.212, lâ??articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159â?•. Con i documenti di prassi, lâ??amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito allâ??interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo

spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e, quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengono al loro interno, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie e per gli enti locali, si chiuderebbe non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì sarebbe spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel mese di marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale, tale ragionamento può partire dall'evoluzione normativa che ha caratterizzato il citato art. 67 del D.L. n.18 del 2020, oggetto di un'importante modifica per mezzo della legge di conversione 24.04.2020, n.27. Il comma 3 del citato articolo 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 riguarda il solo aspetto della notifica delle cartelle di pagamento (l'agente della riscossione non procede alla notifica della cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1), per cui è irrilevante ai fini della nostra analisi.

Il contribuente ha presentato memorie il 03.01.2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

È assorbente il rilievo della maturazione della eccezione di prescrizione.

Il termine quinquennale della prescrizione del tributo è scaduto il 25 marzo 2024 anteriormente alla notificazione (tardiva) dell'avviso di accertamento impugnato pur computando la sospensione del relativo decorso ai sensi dell'articolo 67 comma 1, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Consegue l'accoglimento del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Ioppolo in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 236,54 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.

Vibo Valentia 09.01.2025

Campi meta

Massima : *L'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2018, soggetto al termine di decadenza quinquennale per la notifica (previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006), deve essere annullato per l'intervenuta maturazione dell'eccepita prescrizione.*

Supporto Alla Lettura :

IMU

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e tra i tributi che ne facevano parte la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019. L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'imposta immobiliare semplice (IMIS) e l'imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).